ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 162

44° anno

delle Comunità europee

19 giugno 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1190/2001 della Commissione del 18 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1191/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1372/2000 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1192/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento** 5

Regolamento (CE) n. 1193/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 40/2001 CE 7

Regolamento (CE) n. 1194/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, relativo alla fornitura di fave a titolo di aiuto alimentare 10

★ **Regolamento (CE) n. 1195/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2000, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2001** 13

★ **Regolamento (CE) n. 1196/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, recante chiusura delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000, (CE) n. 2282/2000, (CE) n. 2283/2000 e (CE) n. 2284/2000** 15

Regolamento (CE) n. 1197/2001 della Commissione, del 18 giugno 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 16

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2001/461/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 15 giugno 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione** *[notificata con il numero C(2001) 1649]* 19

2001/462/CE, CECA:

★ **Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza** (1) *[notificata con il numero C(2001) 1461]* 21

IT

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1190/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	82,1
	999	82,1
0707 00 05	052	117,3
	999	117,3
0709 90 70	052	83,9
	204	50,7
	388	70,2
	624	86,4
	999	72,8
0805 30 10	388	71,5
	528	70,0
	624	60,5
	999	67,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	90,6
	400	102,0
	404	113,0
	508	83,2
	512	91,9
	524	66,1
	528	83,2
	720	140,9
	804	103,1
	999	97,1
0809 10 00	052	222,6
	999	222,6
0809 20 95	052	330,8
	064	175,3
	400	286,0
	616	287,5
	999	269,9

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1191/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 1372/2000 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 [4], ha stabilito in particolare le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli.

(2) Il regolamento (CE) n. 1372/2000 della Commissione [5] ha stabilito il bilancio delle isole Canarie per i prodotti lattiero-caseari. In caso di necessità, questo bilancio può essere modificato adeguando, durante l'esercizio considerato, i quantitativi dei prodotti all'interno del quantitativo globale stabilito in funzione delle esigenze di questa regione. Per poter soddisfare il fabbisogno di prodotti lattiero-caseari delle isole Canarie è necessario adeguare, nei bilanci previsionali, i quantitativi previsti per questi prodotti. Occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1372/2000.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1372/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
[2] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
[3] GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.
[4] GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.
[5] GU L 156 del 29.6.2000, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	106 250 (1)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	26 400 (2)
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	4 000
0406	Formaggi	16 000
0406 30		
0406 90 23		
0406 90 25		
0406 90 27		
0406 90 76		
0406 90 78		
0406 90 79		
0406 90 81		
0406 90 86		1 800
0406 90 87		
0406 90 88		
1901 90 99	Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	5 000 (3)
2106 90 92	Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	200

(1) Di cui 1 250 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

(2) Da ripartire come segue:

— 6 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,

— 6 400 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore di trasformazione e/o condizionamento,

— 14 000 tonnellate per i prodotti di cui ai codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

(3) L'intero bilancio è riservato al settore della trasformazione e/o condizionamento.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ([4]), ha fissato tra l'altro le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/2001 ([6]), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

(3) In caso di necessità, questo bilancio può essere modificato adeguando, nel corso dell'esercizio, i quantitativi dei prodotti all'interno del quantitativo globale stabilito in funzione delle esigenze di questa regione. Per poter soddisfare il fabbisogno di prodotti lattiero-caseari a Madera è necessario adeguare, nel bilancio previsionale, i quantitativi previsti per questi prodotti. Occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
([2]) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
([3]) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.
([4]) GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.
([5]) GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.
([6]) GU L 144 del 30.5.2001, pag. 3.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Bilancio d'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari a Madera per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	800
ex 0402	Latte intero in polvere	700
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	1 200
0406	Formaggi	1 650»

REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2001
recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 40/2001 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2001 [4], in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 [6], così come agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [7], i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 40/2001 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale
17, avenue de la Ballastière
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
[tel. (33) 557 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 40/2001 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 9 luglio 2001 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'acole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
[3] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
[4] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 21.
[5] GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[6] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.
[7] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 7,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR al litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 40/2001 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol)
Francia	Deulep Bld Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du-Gard	228 228	10 025,00 3 720,00	27 35	greggio greggio	+ 92 % + 92 %
	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	8 9 9 15 12	22 890,00 22 670,00 175,00 3 070,00 22 450,00	27 27 35 36 27	greggio greggio greggio greggio greggio	+ 92 % + 92 % + 92 % + 92 % + 92 %
	Onivins-Port-la-Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	5	15 000,00	27	greggio	+ 92 %
	Totale		100 000			

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2001
relativo alla fornitura di fave a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

(2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato fave ad una serie di beneficiari.

(3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2]. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di fave ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

[2] GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A, B, C, D ed E

1. **Azioni n.:** 93/00 (A); 94/00 (B); 95/00 (C); 96/00 (D); 97/00 (E)

2. **Beneficiario** ([2])**:** UNRWA, Supply division, Amman Office, PO Box 140157, Amman-Jordan [telex 21170 UNRWA JO; tel. (962-6) 586 41 26; fax 586 41 27]

3. **Rappresentante del beneficiario:** UNRWA Field Supply and Transport Officer
   A + E: PO Box 19149, Jerusalem, Israele [tel. (972-2) 589 05 55; telex 26194 UNRWA IL; telefax 581 65 64]
   B: PO Box 947, Beirut, Libano [tel. (961-1) 84 04 61-6; fax (961-1) 84 04 67]
   C: PO Box 4313, Damascus, Siria [tel. (963-11) 613 30 35; telex 412006 UNRWA SY; fax 613 30 47]
   D: PO Box 484, Amman, Giordania [tel. (962-6) 474 19 14/477 22 26; telex 23402 UNRWAJFO JO; fax 474 63 61]

4. **Paese di destinazione:** A, E: Israele (A: Gaza; E: West Bank); B: Libano; C: Siria; D: Giordania

5. **Prodotto da mobilitare:** fave

6. **Quantitativo totale (t nette):** 628

7. **Numero di lotti:** 5 (A: 230 tonnellate; B: 117 tonnellate; C: 76 tonnellate; D: 121 tonnellate; E: 84 tonnellate)

8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ([3])**:** GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [B.4]

9. **Condizionamento** ([5])**:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]

10. **Etichettatura o marcatura** ([4])**:** GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IV.A.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
    — Diciture complementari: «NOT FOR SALE»
    Il mese e l'anno d'imballaggio

11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità

12. **Stadio di consegna previsto** ([5])**:** A, C ed E: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
    B e D: reso destinazione

13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco

14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —

15. **Porto di sbarco:** A ed E: Ashdod; C: Lattakia

16. **Luogo di destinazione:** UNRWA warehouse in: Beirut (B); Amman (D)
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —

17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: A, B, C, E: 12.8.2001; D: 19.8.2001
    — 2° termine: A, B, C, E: 26.8.2001; D: 2.9.2001

18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: 16-29.7.2001
    — 2° termine: 30.7-12.8.2001

19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 3.7.2001
    — 2° termine: 17.7.2001

20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t

21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ([1])**:** Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)

22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

(1) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) All'atto della consegna, il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante:
— un certificato fitosanitario,
— un certificato rilasciato da un organismo ufficiale ed attestante che, nello Stato membro in causa e per il prodotto da consegnare, le norme vigenti in materia di radiazione nucleare non vengono eccedute. Il certificato di radioattività deve indicare il contenuto in 134Cs, 137Cs e 131 I.

Lotto C: I certificati devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

(4) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto IV.A.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(5) Da spedire in container di 20 piedi. Lotti A, C, ed E: le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea franco porto di sbarco, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali e religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

Ashdod: la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 metriche nette.

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2000, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, de 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 471/2001 [4], ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane.

(2) In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità durante un determinato anno. Un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.

(3) Ai fini del calcolo dell'aiuto a decorrere dal 1999, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 ha fissato il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.

(4) Nel corso del 2000 il reddito medio alla produzione, determinato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella base «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2000. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 2000.

(5) Il livello dell'aiuto per il 2000 è relativamente elevato e i prezzi di mercato rilevati attualmente disponibili per il 2001 sono in sensibile aumento rispetto a quelli dell'anno precedente. Non è pertanto opportuno, dal punto di vista economico, fissare l'importo unitario di ciascun anticipo ad un livello relativamente elevato che potrebbe, a posteriori, risultare eccessivo al momento della fissazione dell'importo dell'aiuto per il 2001. È quindi opportuno fissare il livello degli anticipi al 60 % dell'importo dell'aiuto stabilito per il 2000.

(6) Nel corso del 2000, il reddito medio annuo alla produzione ottenuto dalla commercializzazione di banane prodotte in Portogallo e Guadalupa è risultato significativamente inferiore alla media comunitaria. Occorre pertanto concedere un aiuto integrativo nelle regioni produttrici del Portogallo e della Guadalupa, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 404/93, conformemente agli orientamenti seguiti negli scorsi anni. Per quanto riguarda le regioni del Portogallo, in particolare di Madeira, i dati relativi al 2000, che indicano condizioni di produzione e di commercializzazione molto difficili, inducono a fissare un aiuto integrativo pari al 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello rilevato in fase di commercializzazione dei prodotti della summenzionata regione. Il persistere delle difficoltà specifiche inerenti alla commercializzazione dei prodotti della Guadalupa giustifica la concessione di un importo integrativo complementare che consenta in particolare di colmare lo scarto tra il reddito medio della Guadalupa, da un lato, e un livello di reddito che non risulti significativamente inferiore alla media comunitaria, dall'altro.

(7) Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 2000. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto per il 2000 nonché dell'anticipo per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2001 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In considerazione di questi ultimi elementi, occorre prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 2000 è fissato a 38,29 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 3,32 EUR/100 kg per le banane prodotte nelle regioni produttrici del Portogallo e di 1,91 EUR/100 kg per le banane prodotte nella regione della Guadalupa.

[1] GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.
[2] GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.
[3] GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5.
[4] GU L 67 del 9.3.2001, pag. 52.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, l'importo di ciascun anticipo per le banane commercializzate nel periodo da gennaio a dicembre 2001 ammonta a 22,97 EUR/100 kg. L'importo della relativa cauzione è di 11,48 EUR/100 kg.

Articolo 3

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2000 nonché l'importo dell'anticipo da concedere per le banane commercializzate nei mesi di gennaio e febbraio 2001 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2001 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2001

recante chiusura delle gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000, (CE) n. 2282/2000, (CE) n. 2283/2000 e (CE) n. 2284/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Le esportazioni di riso effettuate nel corso della campagna 2000/2001 nel quadro delle gare per la determinazione delle restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000 ([3]), (CE) n. 2282/2000 ([4]), (CE) n. 2283/2000 ([5]) e (CE) n. 2284/2000 ([6]) della Commissione hanno esaurito i quantitativi previsti, nel rispetto dei massimali stabiliti dall'accordo dell'Uruguay Round. Appare quindi opportuno chiudere le gare suddette.

(2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le gare per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato indette in virtù dei regolamenti (CE) n. 2281/2000, (CE) n. 2282/2000, (CE) n. 2283/2000 e (CE) n. 2284/2000 sono chiuse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
([3]) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.
([4]) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 10.
([5]) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 13.
([6]) GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1189/2001 della Commissione [5].

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1189/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1189/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
[4] GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.
[5] GU L 161 del 16.6.2001, pag. 35.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media (1)	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	1,83	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	1,83	0,00
	di qualità media	23,20	13,20
	di bassa qualità	59,03	49,03
1002 00 00	Segala	52,05	42,05
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	52,05	42,05
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	52,05	42,05
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	75,36	65,36
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	75,36	65,36
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	52,05	42,05

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.6.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	134,15	130,76	108,49	86,59	201,95 (**)	191,95 (**)	109,39 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,45	4,88	10,46	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	25,46	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,34 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,30 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 giugno 2001
che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Estonia nel periodo precedente l'adesione

[notificata con il numero C(2001) 1649]

(2001/461/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [3], un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica estone è stato approvato dalla Commissione il 17 novembre 2000 con la decisione C(2000) 3321 def.

(2) Il governo della Repubblica estone e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato il 25 gennaio 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard.

(3) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 prevede che si possa derogare al requisito dell'approvazione ex-ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dello stesso regolamento in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico. Il regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce le modalità di esecuzione di tale analisi.

(4) L'autorità competente della Repubblica estone ha nominato, da un lato, il *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* ai fini dell'attuazione delle misure «Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole», «Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche», e «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali», definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Repubblica estone, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3321 def., del 17 novembre 2000, e, dall'altro, il *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale,* per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard.

(5) In conformità del regolamento (CE) n. 1266/1999 e del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione ha analizzato la capacità di gestione dei programmi/progetti

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
[2] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.
[3] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

a livello nazionale e settoriale, le procedure di controllo finanziario e le strutture di finanziamento pubblico ed ha concluso che, per quanto riguarda l'attuazione delle misure suddette, la Repubblica estone ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 e alle condizioni minime enunciate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. In particolare, il *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri essenziali per il riconoscimento: procedure scritte, separazione dei compiti, verifiche preliminari di progetti e pagamenti, procedure di pagamento, procedure contabili, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno. Il *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, ha attuato in modo soddisfacente i seguenti criteri: di controllo, gestione della tesoreria, riscossione dei fondi, erogazione dei fondi al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione*, sicurezza dei sistemi informatici e audit interno.

(6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica estone.

(7) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione si fondano su un sistema operativo non entrato ancora in funzione, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del programma Sapard al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, in modo che il pieno conferimento della gestione del programma suddetto sia realizzato soltanto dopo ulteriori verifiche intese a garantire il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione* e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è necessaria l'approvazione ex ante da parte della Commissione per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti da parte della Repubblica estone.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente al *Comitato per i registri agricoli e l'informazione*, Kreutzwaldi Str. 1, 51014 Tartu, Estonia, ai fini dell'attuazione delle misure «Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole», «Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca», «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e la diversificazione delle attività economiche» e «Sostegno agli investimenti per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali», definite nel programma per l'agricoltura e o sviluppo rurale, che è stato approvato dalla Commissione con la decisione C(2000) 3321 def., del 17 novembre 2000, e al *Ministero delle Finanze, Direzione del Fondo nazionale*, Suur-Ameerika 1, 15006, Tallinn, Estonia, per i compiti finanziari che esso è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione del programma Sapard relativo alla Repubblica estone.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2001
relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza

[notificata con il numero C(2001) 1461]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/462/CE, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento interno della Commissione [1], in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il diritto dei soggetti direttamente interessati nonché dei soggetti terzi ad essere sentiti prima dell'adozione di qualsiasi decisione finale che incida sui loro interessi costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Tale diritto è inoltre sancito dal regolamento (CEE) n. 4064/89, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [2], modificato da ultimo con il regolamento (CE) n. 1310/97 [3], dal regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE [4], e dal regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione, del 1° marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini ed alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [5].

(2) La Commissione deve garantire il rispetto di tale diritto nei propri procedimenti in materia di concorrenza, avendo riguardo in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [6].

(3) È pertanto opportuno affidare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi a persone indipendenti ed esperte nelle questioni della concorrenza, che abbiano l'integrità necessaria per promuovere l'obiettività, la trasparenza e l'efficacia dei procedimenti stessi.

(4) A tal fine la Commissione ha creato la funzione di consigliere-auditore nel 1982 e ne ha definito il mandato in ultimo luogo con decisione 94/810/CECA, CE, del 12 dicembre 1994, relativa al mandato dei consiglieri-auditori nelle procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione [7].

(5) È necessario rafforzare ulteriormente il ruolo del consigliere-auditore, nonché adeguare ed armonizzare le norme relative al suo mandato alla luce degli sviluppi del diritto della concorrenza.

(6) Affinché sia garantita l'indipendenza del consigliere-auditore è necessario che egli sia collocato amministrativamente presso il commissario competente per la concorrenza. Deve inoltre essere incrementata la trasparenza riguardo alla nomina, alla cessazione dalle funzioni ed al trasferimento.

(7) Il consigliere-auditore deve essere nominato secondo le norme stabilite nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nel regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Sulla base di tali norme possono essere presi in considerazione anche candidati che non sono funzionari della Commissione europea.

(8) È opportuno che i compiti svolti dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza siano definiti in modo tale da garantire il diritto al contraddittorio nel corso dell'intero procedimento.

(9) Nella rivelazione di informazioni riguardanti persone fisiche va osservato in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [8].

[1] GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.
[2] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1 (versione rettificata nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13).
[3] GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.
[4] GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.
[5] GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1.
[6] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
[7] GU L 330 del 21.12.1994, pag. 67.
[8] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni generali vigenti in materia di accesso ai documenti della Commissione.

(11) La decisione 94/810/CECA, CE deve essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione nomina uno o più consiglieri-auditori (in appresso: «il consigliere-auditore»), che garantiscono l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio nei procedimenti volti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Articolo 2

1. La nomina del consigliere-auditore è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'interruzione delle funzioni, la cessazione dalle funzioni ed il trasferimento devono essere disposti con decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Il consigliere-auditore dipende amministrativamente dal commissario per la concorrenza (in appresso: «il commissario competente»).

3. In caso d'impedimento del consigliere-auditore, il commissario competente, dopo avere all'occorrenza consultato il consigliere-auditore stesso, designa per l'esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all'istruzione del caso.

Articolo 3

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente le regole di concorrenza in base alla vigente normativa comunitaria ed ai principi sanciti dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2. Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente per l'istruzione del caso (in appresso: «il direttore competente») sugli sviluppi del procedimento fino alla fase dell'elaborazione del progetto di decisione da sottoporre al commissario competente.

3. Il consigliere-auditore può presentare osservazioni al commissario competente in merito a qualsiasi aspetto dei procedimenti svolti dalla Commissione in materia di concorrenza.

Articolo 4

1. Il consigliere-auditore organizza e conduce, a norma degli articoli da 5 a 13 della presente decisione, le audizioni previste dalle disposizioni d'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) l'articolo 36, paragrafo 1, del trattato CECA;

b) il regolamento (CE) n. 2842/98;

c) il regolamento (CE) n. 447/98.

Articolo 5

Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell'audizione e promuove l'obiettività dell'audizione e dell'eventuale successiva decisione. Egli provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell'illecito, vengano presi in considerazione nell'elaborazione dei progetti di decisione della Commissione.

Articolo 6

1. I terzi che intendono essere sentiti, siano essi persone, imprese o associazioni di persone o imprese, devono presentare una richiesta scritta d'audizione unitamente ad una comunicazione scritta in cui dimostrino di avere interesse all'esito del procedimento.

2. Le decisioni sull'audizione di soggetti terzi sono adottate su consultazione del direttore competente.

3. In caso di decisione negativa, i richiedenti sono informati per iscritto sui motivi per i quali si ritiene che non abbiano dimostrato d'avere un interesse sufficiente ad essere sentiti. Viene inoltre fissato il termine entro il quale essi possono presentare eventuali osservazioni scritte.

Articolo 7

1. L'audizione orale può essere richiesta soltanto nelle osservazioni scritte trasmesse in risposta ad una lettera inviata all'interessato dalla Commissione.

2. Le lettere di cui al paragrafo 1 sono quelle che:

a) accompagnano una comunicazione degli addebiti o obiezioni;

b) invitano i soggetti terzi, che abbiano dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentiti, a presentare osservazioni scritte;

c) informano il denunciante che la Commissione ritiene che gli elementi raccolti non dimostrino l'esistenza dell'illecito, invitandolo a presentare per iscritto eventuali ulteriori osservazioni.

3. Le decisioni sull'audizione orale degli interessati sono adottate su consultazione del direttore competente.

Articolo 8

1. Qualsiasi persona, impresa o associazione di persone o di imprese che abbia ricvuto una o più lettere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e che abbia motivo di ritenere che la Commissione possieda documenti che non sono stati resi noti e che sono tuttavia necessari per l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata.

2. La decisione motivata su tale richiesta è comunicata alla persona, all'impresa o all'associazione richiedente nonché a qualsiasi altra persona, impresa o associazione interessata dal procedimento.

Articolo 9

La progettata rivelazione di informazioni che possano costituire segreti commerciali per una determinata impresa è comunicata per iscritto all'impresa stessa con la relativa motivazione. È inoltre fissato un termine entro il quale l'impresa può presentare osservazioni scritte.

Qualora l'impresa interessata si opponga alla rivelazione delle informazioni, ma si riscontri che queste non sono riservate e possono quindi essere rivelate, deve essere adottata un'apposita decisione motivata da notificare all'impresa stessa. La decisione specifica il termine al cui scadere saranno rivelate le informazioni. Tale termine non deve essere inferiore ad una settimana dalla notifica.

Il primo ed il secondo comma si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Qualora ritenga che il termine impartito per la risposta alle lettere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sia troppo breve, la persona, l'impresa o l'associazione di persone o imprese può, entro il termine stesso, sollecitarne la proroga mediante richiesta motivata. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'esito della richiesta.

Articolo 11

Tenuto conto della necessità di preparare efficacemente l'audizione e in particolare di provvedere affinché tutti gli elementi di fatto siano chiariti nei limiti del possibile, il consigliere-auditore può, all'occorrenza, comunicare preventivamente ai soggetti invitati, dopo aver consultato il direttore competente, un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino.

A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.

Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare le persone proposte per l'audizione dai soggetti invitati.

Articolo 12

1. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell'audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.

2. Il consigliere-auditore conduce le audizioni sotto la propria piena responsabilità.

3. Egli decide se si debba ammettere, nel corso dell'audizione, la produzione di nuovi documenti, quali persone debbano essere sentite per conto dei soggetti interessati e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone partecipanti all'audizione.

4. Tenuto conto della necessità di garantire il diritto al contraddittorio, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire a persone, imprese e associazioni di persone o di imprese di presentare osservazioni scritte anche successivamente all'audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.

Articolo 13

1. Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione sullo svolgimento dell'audizione e sul rispetto del diritto al contraddittorio. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali ed in particolare la rivelazione di documenti e l'accesso agli atti del procedimento, i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni ed il corretto svolgimento dell'audizione orale.

Copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della concorrenza e al direttore competente.

2. Oltre a presentare la relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo del procedimento. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, la revoca di determinati addebiti o obiezioni ovvero la comunicazione di nuovi addebiti o obiezioni.

Articolo 14

All'occorrenza il consigliere-auditore può presentare una relazione sull'oggettività delle inchieste riguardanti gli effetti prodotti sulla concorrenza dagli impegni proposti in riferimento a procedimenti avviati dalla Commissione a norma delle disposizioni di cui all'articolo 1. Tale relazione riguarda in particolare la selezione dei soggetti interpellati e la metodologia utilizzata.

Articolo 15

Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto al contraddittorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguardi esclusivamente gli addebiti o obiezioni su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi nonché, se del caso, l'oggettività delle eventuali inchieste svolte ai sensi dell'articolo 14.

La relazione finale di cui al paragrafo 1 è trasmessa al commissario competente, al direttore generale della concorrenza e al direttore competente. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell'accordo SEE, all'autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 16

1. La relazione finale del consigliere-auditore è allegata al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio.

2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate successivamente al progetto di decisione, sino al momento dell'adozione della decisione da parte della Commissione.

3. La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l'interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti commerciali.

Articolo 17

La decisione 94/810/CECA, CE è abrogata.

Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione